



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

Verbale delle operazioni di gara n. 2
Seduta pubblica

Oggetto	OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F. MARRO", NEL COMUNE DI VILLAR PEROSA.
CIG	B422FBBA45
CUP	B98E18000080002
Importo di gara	€ 1.771.792,40
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 10 inviti
Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara	Comune di Villar Perosa
Modalità	Telematica

Premesso che:

- con primo verbale in data 22.11.2024 si è provveduto all'apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in esse contenute, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, con il seguente esito:

Partecipante	Offerta
Riba Costruzioni srl - P.IVA:11720190013 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI soc. coop. - P.IVA:02852270046 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA CON RISERVA Motivazione: L'operatore economico, non in possesso di certificazione SOA nella categoria og11 cl. 1, ha dichiarato di volerne subappaltare una quota solo pari al 49%. Trattandosi di subappalto necessario o qualificante, si chiedono chiarimenti in merito a detta dichiarazione, che non sembrerebbe coerente rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di gara e da quanto dichiarato



	dall'operatore economico stesso in merito ai requisiti posseduti.
GEST PROJECT GENERAL CONTRACTOR SRL - P.IVA:08529420013 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
S.A.M.E.T. SRL - P.IVA:10448450014 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
BONANSONE F.LLI S.N.C. DI MAURO & ROBERTO - P.IVA:10401590012 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
VIGNATI & MANINI SNC - P.IVA:08779880015 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	<p>AMMESSA CON RISERVA</p> <p>Motivazione: L'operatore economico, non in possesso di certificazione SOA nella categoria og11 cl. 1, ha dichiarato di volerne subappaltare una quota solo pari al 40%. Trattandosi di subappalto necessario o qualificante, si chiedono chiarimenti in merito a detta dichiarazione, che non sembrerebbe coerente rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di gara e da quanto dichiarato dall'operatore economico stesso in merito ai requisiti posseduti.</p> <p>La busta amministrativa risulta inoltre correttamente firmata dall'operatore economico, ma non i documenti contenuti al suo interno. Si invita l'operatore economico a sanare tale omissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del disciplinare di gara.</p>
TERRA COSTRUZIONI SRL - P.IVA:08022390010 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
Coesa srl - P.IVA:10734760019 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
Olivero Srl - P.IVA:01129560049 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
IMEG SRL - P.IVA:07000380019 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
QUINTINO COSTRUZIONI SPA - P.IVA:08896090019	AMMESSA



Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	
Giò Costruzioni srl - P.IVA:01456280088 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
FRATELLI BOTTANO SRL - P.IVA:05697200011 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
Boaglio Costruzioni Piemonte SRL - P.IVA:12400460015 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA CON RISERVA Motivazione: All'interno della busta amministrativa risulta mancante la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo Anac; è stato allegato il solo avviso di pagamento.
CO-GESI S.R.L. - P.IVA:11032900018 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
AVALIS COSTRUZIONI SRL - P.IVA:03153780048 Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. e) <ul style="list-style-type: none"> IDROGAS GROUP SRL - P.IVA/Cod Fisc.:02427810045 (Mandante) 	AMMESSA
Impresa Edile Franco srl - P.IVA:04924280011 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
BKMM DI BESHAY ATEF - P.IVA:07607050015 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
EDILVETTA S.R.L. - P.IVA:00408080042 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
EUROCAP S.R.L. - P.IVA:00471280065 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL - P.IVA:03607420043 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
Opera s.r.l. - P.IVA:02502210046 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	AMMESSA
NOVA EDIL SRL - P.IVA:07507480015	AMMESSA



Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	
--	--

- con il medesimo verbale è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;

- a tal fine, con nota prot. n. 8735 del 22.11.2024, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione entro le ore 13:30 del giorno 02.12.2024;

- sempre con il medesimo verbale le successive operazioni di gara sono state fissate per il giorno 02.12.2024 alle ore 14:00.

L'anno 2024 il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 14:00, il RUP della gara in oggetto, Arch. P. T. Davide Benedetto, assistito dal Dott. Davide Bianco Pasquale, dichiara aperta la seduta pubblica, dando atto che non è presente alcun rappresentante delle ditte offerenti.

Il RUP dà atto che è presente il Sig. Nicola SIGNORETTA, in qualità di uditore.

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti ammessi con riserva, con il seguente esito:

Partecipante	Data e ora di arrivo	Protocollo	Offerta
COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI soc. coop. - P.IVA:02852270046	22/11/2024 19:10	N. 8745 del 22/11/2024	NON AMMESSA (vedi dettaglio sotto)
VIGNATI & MANINI SNC - P.IVA:08779880015	27/11/2024 17:50	N. 8863 del 27/11/2024	NON AMMESSA (vedi dettaglio sotto)
Boaglio Costruzioni Piemonte SRL - P.IVA:12400460015	26/11/2024 15:54	N. 8824 del 26/11/2024	AMMESSA

- COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI soc. coop. - P.IVA:02852270046

Premesso che:

- le lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai fini della qualificazione per la procedura di gara, risultano le seguenti:

- Edifici civili e industriali, cat. OG1, cl III bis, importo: 1.564.422,33, 88,30%, Cat. Prevalente
- Impianti tecnologici, cat. OG11, cl. I, importo: 207.370,07, 11,70%, Cat. Scorporabile

- l'art. 12.2 del Disciplinare di gara stabilisce che: *"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, l'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche di cui alla TABELLA dell'art. 7 del presente Disciplinare". (tabella sopra riportata);*

In alternativa l'operatore economico può partecipare alla gara anche qualora sia in solo possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori



(OG1 - cl. III bis), fatto salvo l'impegno, da evidenziarsi in sede di offerta, a subappaltare le lavorazioni nella categoria scorporabile ad operatore economico qualificato."

- l'art. 16 del Disciplinare di gara stabilisce ancora che: "La mancata espressione, all'interno del DGUE o in apposita dichiarazione, della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere a tale istituto o, in caso di subappalto "necessario" o "qualificante", causa di esclusione dalla procedura di gara. In caso di subappalto "necessario" o "qualificante", il concorrente deve allegare, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, apposita dichiarazione da redigersi secondo l'apposito modello allegato al presente Disciplinare".

Preso atto che l'Operatore economico, in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (OG1 - cl. III bis), ha dichiarato, attraverso il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, di voler ricorrere al subappalto necessario/qualificante per la Cat. OG11 (a qualificazione obbligatoria) e di voler utilizzare i requisiti di qualificazione del subappaltatore ai fini della partecipazione alla gara, nella misura percentuale del 49 % della medesima categoria;

Considerato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417, Tar Liguria, Sez. I, 29 12 2021, n.1122) l'importo al quale scatta l'obbligo di possesso di attestazione SOA (euro 150.000) per categoria e classifica coerente con le lavorazioni previste a progetto non può essere oggetto di frazionamento mediante ricorso al subappalto, in quanto, *"diversamente opinando, si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell'obbligo di qualificazione prescritto dalla legge"* (Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417);

Preso atto che l'Operatore economico, a fronte di attivazione del potere di soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante, finalizzato ad ottenere chiarimenti in merito alla documentazione presentata, ha trasmesso nuova dichiarazione di ricorso al subappalto necessario e/o qualificante con cui viene indicata una nuova e diversa percentuale, nella fattispecie pari al 100%; come recentemente ribadito dal TAR Firenze in data 25.10.2024 con sentenza n. 1204 *"l'Amministrazione è tenuta a richiedere chiarimenti all'operatore economico riguardo a quanto dal medesimo già dichiarato nella documentazione di gara in presenza di meri errori o di imprecisioni, ma la stessa Amministrazione non può accettare, in fase di soccorso, dichiarazioni che modificano ed integrano le indicazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione riportate in sede di offerta dal concorrente. Né la stessa Amministrazione può consentire di sanare, attraverso un'integrazione documentale, la mancanza di una informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti di gara già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, e ciò in ossequio al principio di immodificabilità dell'offerta stessa, di autoresponsabilità dei partecipanti e di parità di trattamento tra i concorrenti"*.

Dato atto pertanto che, per le suddette motivazioni, l'Operatore economico non risulta in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la partecipazione alla gara;

Si ritiene di NON ammettere l'Operatore economico alla prosecuzione delle operazioni di gara.

- VIGNATI & MANINI SNC - P.IVA:08779880015

Premesso che:

- risultano correttamente caricati i documenti firmati digitalmente all'interno della busta amministrativa;
- le lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai fini della qualificazione per la procedura di gara, risultano le seguenti:

- Edifici civili e industriali, cat. OG1, cl III bis, importo: 1.564.422,33, 88,30%, Cat. Prevalente
- Impianti tecnologici, cat. OG11, cl. I, importo: 207.370,07, 11,70%, Cat. Scorporabile



- l'art. 12.2 del Disciplinare di gara stabilisce che: *“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, l'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche di cui alla TABELLA dell'art. 7 del presente Disciplinare”.* (tabella sopra riportata);

In alternativa l'operatore economico può partecipare alla gara anche qualora sia in solo possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (OG1 - cl. III bis), fatto salvo l'impegno, da evidenziarsi in sede di offerta, a subappaltare le lavorazioni nella categoria scorporabile ad operatore economico qualificato.”

- l'art. 16 del Disciplinare di gara stabilisce ancora che: *“La mancata espressione, all'interno del DGUE o in apposita dichiarazione, della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere a tale istituto o, in caso di subappalto “necessario” o “qualificante”, causa di esclusione dalla procedura di gara. In caso di subappalto “necessario” o “qualificante”, il concorrente deve allegare, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, apposita dichiarazione da redigersi secondo l'apposito modello allegato al presente Disciplinare”.*

Preso atto che l'Operatore economico, in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (OG1 - cl. III bis), ha dichiarato, attraverso il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, di voler ricorrere al subappalto necessario/qualificante per la Cat. OG11 (a qualificazione obbligatoria) e di voler utilizzare i requisiti di qualificazione del subappaltatore ai fini della partecipazione alla gara, nella misura percentuale del 40 % della medesima categoria;

Considerato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417, Tar Liguria, Sez. I, 29 12 2021, n.1122) l'importo al quale scatta l'obbligo di possesso di attestazione SOA (euro 150.000) per categoria e classifica coerente con le lavorazioni previste a progetto non può essere oggetto di frazionamento mediante ricorso al subappalto, in quanto, *“diversamente opinando, si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell'obbligo di qualificazione prescritto dalla legge”* (Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417);

Preso atto che l'Operatore economico, a fronte di attivazione del potere di soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante, finalizzato ad ottenere chiarimenti in merito alla documentazione presentata, ha trasmesso nuova dichiarazione di ricorso al subappalto necessario e/o qualificante con cui viene indicata una nuova e diversa percentuale, nella fattispecie pari al 100%; come recentemente ribadito dal TAR Firenze in data 25.10.2024 con sentenza n. 1204 *“l'Amministrazione è tenuta a richiedere chiarimenti all'operatore economico riguardo a quanto dal medesimo già dichiarato nella documentazione di gara in presenza di meri errori o di imprecisioni, ma la stessa Amministrazione non può accettare, in fase di soccorso, dichiarazioni che modificano ed integrano le indicazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione riportate in sede di offerta dal concorrente. Né la stessa Amministrazione può consentire di sanare, attraverso un'integrazione documentale, la mancanza di una informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti di gara già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, e ciò in ossequio al principio di immodificabilità dell'offerta stessa, di autoreponsabilità dei partecipanti e di parità di trattamento tra i concorrenti”.*

Dato atto pertanto che, per le suddette motivazioni, l'Operatore economico non risulta in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la partecipazione alla gara;

Si ritiene di NON ammettere l'Operatore economico alla prosecuzione delle operazioni di gara.



Il RUP dà atto infine che, nell'ambito di una generale rivalutazione delle offerte pervenute, è altresì emerso il mancato possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara da parte della Ditta TERRA COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 08022390010, per le motivazioni che seguono:

Premesso che:

- le lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai fini della qualificazione per la procedura di gara, risultano le seguenti:

- Edifici civili e industriali, cat. OG1, cl III bis, importo: 1.564.422,33, 88,30%, Cat. Prevalente
- Impianti tecnologici, cat. OG11, cl. I, importo: 207.370,07, 11,70%, Cat. Scorporabile

- l'art. 12.2 del Disciplinare di gara stabilisce che: *"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, l'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche di cui alla TABELLA dell'art. 7 del presente Disciplinare". (tabella sopra riportata);*

In alternativa l'operatore economico può partecipare alla gara anche qualora sia in solo possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (OG1 - cl. III bis), fatto salvo l'impegno, da evidenziarsi in sede di offerta, a subappaltare le lavorazioni nella categoria scorporabile ad operatore economico qualificato."

- l'art. 16 del Disciplinare di gara stabilisce ancora che: *"La mancata espressione, all'interno del DGUE o in apposita dichiarazione, della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere a tale istituto o, in caso di subappalto "necessario" o "qualificante", causa di esclusione dalla procedura di gara. In caso di subappalto "necessario" o "qualificante", il concorrente deve allegare, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, apposita dichiarazione da redigersi secondo l'apposito modello allegato al presente Disciplinare"*.

Preso atto che l'Operatore economico, in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (OG1 - cl. III bis), ha dichiarato, attraverso il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, di voler ricorrere al subappalto necessario/qualificante per la Cat. OG11 (a qualificazione obbligatoria) e di voler utilizzare i requisiti di qualificazione del subappaltatore ai fini della partecipazione alla gara, nella misura percentuale del 27,67 % della medesima categoria;

Preso atto altresì che l'Operatore economico stesso ha dichiarato di volersi qualificare per la restante parte dell'importo della categoria scorporabile, attraverso Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) relativi a prestazioni classificate in Cat. OG11;

Considerato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417, Tar Liguria, Sez. I, 29 12 2021, n.1122) l'importo al quale scatta l'obbligo di possesso di attestazione SOA (euro 150.000) per categoria e classifica coerente con le lavorazioni previste a progetto non può essere oggetto di frazionamento mediante ricorso al subappalto, in quanto, *"diversamente opinando, si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell'obbligo di qualificazione prescritto dalla legge"* (Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417);

Dato atto che, per le suddette motivazioni, l'Operatore economico non risulta in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la partecipazione alla gara;

Si ritiene di NON ammettere l'Operatore economico alla prosecuzione delle operazioni di gara.

Alle ore 14:30 la seduta viene chiusa; apposita comunicazione circa le prossime sedute pubbliche verrà trasmessa, a mezzo PEC, agli operatori economici partecipanti.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto della C.U.C.

Arch. P. T. Davide BENEDETTO

F.to in originale

L'Assistente:

Dott. Davide Bianco Pasquale

F.to in originale